AS1291 – COMUNE DI MONTECATINI TERME (PT) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA DEI BUS TURISTICI IN INGRESSO IN CITTA'

Roma, 5 agosto 2016

Comune di Montecatini Terme

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Comune in merito all'affidamento *in house* del servizio di riscossione della tariffa dei bus turistici in ingresso in città, l'Autorità, nella riunione del 4 agosto 2016, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

Preliminarmente, si ricorda che, le scelte degli Enti Locali per l'affidamento dei servizi pubblici locali devono essere improntate ai principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenzialità, anche al fine di garantire una maggiore efficienza. Di conseguenza, le procedure ad evidenza pubblica rappresentano lo strumento principe per conseguire tali obiettivi e una deroga alla regola dell'evidenza pubblica, attraverso la scelta dell'affidamento c.d. *in-house providing*, può avvenire solo in favore di un soggetto munito dei requisiti della totale partecipazione pubblica, del c.d. "controllo analogo" e dell'attività prevalente in favore dell'Ente affidante ¹.

Nel caso specifico dell'affidamento oggetto della richiesta di parere, risulta apprezzabile la scelta del Comune di ricorrere all'affidamento *in house* del servizio solo dopo aver verificato, attraverso l'esperimento di due procedure di gara ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, l'assenza di operatori economici interessati alla gestione del servizio.

Ciò premesso, considerate le previsioni dello statuto societario della Montecatini Parcheggi e Servizi S.p.A. incidenti sul controllo analogo, sulla partecipazione pubblica e sull'attività prevalente, la possibilità di affidare *in house* a detta società il servizio di riscossione della tariffa dei bus turistici appare conforme alla normativa vigente in materia e, in particolare, alla luce delle condizioni poste dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016.

¹ V. Corte Giust., 18 novembre 1999, in causa C-107/98 *Teckal*; 11 gennaio 2005, in causa C-26/03 *Stadt Halle*; 13 ottobre 2005, in causa C-458/03 *Parking Brixen*; 11 maggio 2006, in causa C-340/04 *Carbotermo*.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

f.f. IL PRESIDENTE Gabriella Muscolo